

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Associazione Aurora - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede in Roma, alla Via Valle Borbera n. 82.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

- 3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:
- perseguire il bene comune;
 - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
- 3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di
- di azione volontaria;
 - di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

- 4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alle cure per i malati affetti dal cancro ed in particolare da osteosarcoma;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

Roberto Fornasiero

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si proponga di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.2. L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

10.3. L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.



Articolo 11) Recesso dell'associato

- 11.1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.
- 11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.
- 11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
- 11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.
- 11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

- 12.1. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.
- 12.2. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.
- 12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa venga impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al collegio arbitrale:
- a) il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
 - b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;
 - c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa all'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.
- 12.6. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

- 13.1. Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.

Articolo 14) Entrate

- 14.1. L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:
- a) il percepimento della quota annuale;
 - b) il percepimento della quota iniziale ove non destinata dal consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
 - c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
 - d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'associazione;

Roberto Pizzarello

- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento dell'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'associazione al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo di destinare in tutto o in parte la quota iniziale e la quota annuale ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi

16.1. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. In conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che si è effettuato dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dei diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
e) per decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'associazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrente al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.

19.2. Il consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 22) Organi

22.1. Sono Organi dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- a) l'assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

23.2. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'assemblea

24.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

Roberto Fornarelli

- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di sede dell'Associazione.

25.3. La Convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

26.2. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.

26.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'assemblea

27.1. L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

27.4. Ogni associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione. Il

delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione, nonché quelle aventi ad oggetti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.10. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.11. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di 20 (venti) associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

28.2. Al consiglio direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i consiglieri, il segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

28.3. Il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il consiglio direttivo ritenga opportuna la nomina di un comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri, nel cui ambito sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

29.2. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di associato ovvero che siano indicate da associati non aventi natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se

Roberto Bonaldi

nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere o a membro del comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

30.2. L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina o successivamente, un compenso individuale per i membri del consiglio direttivo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.

Articolo 31) durata della carica

31.1. Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

31.2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio direttivo provvederà a convocare senza indugio l'assemblea per la reintegrazione del consiglio. Il consigliere che venga eletto dall'assemblea al luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

31.4. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) convocazione del consiglio direttivo

32.1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno Oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, da consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

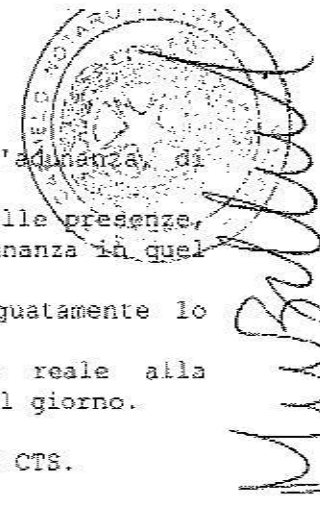
33.4. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dalla adunanza del consiglio direttivo.

33.6. Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dei terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri in tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la



- legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare il tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

- 35.1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da altri consiglieri.
- 35.2. Il comitato esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al consiglio direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
- 35.3. Il consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Sezione III - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vicepresidente

- 36.1. Al presidente del consiglio direttivo spetta di:
- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile, promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo;
- e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.
- 36.2. Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
- 36.3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vicepresidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 37) Segretario

- 37.1. Il segretario coadiuva il presidente nelle esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'associazione.
- 37.2. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.
- 37.3. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro verbali del comitato esecutivo e del libro degli associati.

Articolo 38) Tesoriere

- 38.1. Il tesoriere:
- a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il consiglio direttivo.

Protezione Civile

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione legale.

Articolo 39) Composizione dell'organo di controllo

39.1. L'organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un membro unico o da un collegio di controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio.

39.2. In caso di nomina di un collegio sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei controllori effettivi.

39.3. Nel caso di organo di controllo monocratico non tenuto alla revisione legale, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche giuridiche.

39.4. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al registro dei revisori legali oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economico-giuridiche.

39.5. Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e Decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica dei componenti dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

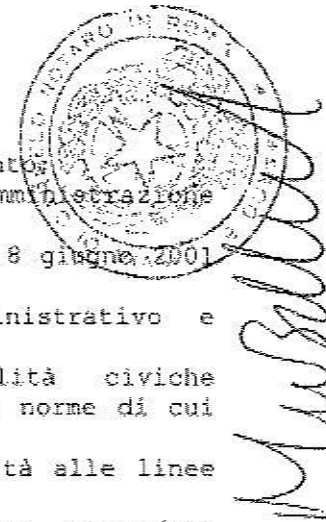
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'associazione;
- c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che nei compromettono l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico-giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'organo di controllo

41.1. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'organo di controllo



42.1. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;
- d) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento dell'operazione sociale o su determinati affari.

42.2. I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo.

42.3. Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

42.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presente almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

42.7. Il collegio dei controllori è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.

42.9. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del collegio dei controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il collegio dei controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del collegio dei controllori.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1 Ai membri dell'Organo di Controllo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Roberto Bazzoli

43.2. L'Assemblea può tuttavia prevedere, al momento della nomina, un compenso individuale per i membri dell'Organo di Controllo purché sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze possedute e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo in ogni caso il divieto di cui all'art. 8 CTS.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisore legale

44.1. L'Assemblea nomina un revisore legale nei casi in cui esso è obbligatorio per legge. La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Titolo V - bilanci, libri e scritture contabili

Articolo 46) Esercizi associativi

46.1. L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio di esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Quando previsto dalla legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 50) Libri dell'associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove istituito;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito.

50.2. Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dallo Statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copie.

Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e le estrazioni di copie da essi.

50.4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è tenuto a cura del comitato esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del collegio dei revisori, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.6. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - estinzione e scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

Titolo VII - arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, avente ad oggetto diritti disponibili e che possa formare oggetto di compromesso, e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede l'Associazione, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale, secondo il Regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certificazione di conformità di documento informatico a documento
cartaceo(art.23, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Dott. Marco Bellinvia, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti. Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 82/2005 la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
Roma, ventotto luglio duemilaventidue.